SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 78**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1992.

Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1992 concernente la costituzione dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, è stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di una Autorità di bacino e che ne sono stati indicati gli organi, nonché le relative composizioni e funzioni;

Visto l'art. 30 della predetta legge che ha previsto l'individuazione di un bacino regionale, quale bacino pilota per la sperimentazione nel settore della difesa del suolo, disponendo, altresì, la costituzione di un comitato speciale di bacino;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di intesa con il Ministro dell'ambiente in data 1° luglio 1989 con il quale è stato individuato il bacino del fiume Serchio in Toscana quale bacino pilota, in applicazione del disposto di cui al citato art. 30, comma 1, della predetta legge n. 183/1989;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato di Ministri di cui all'art. 4 della legge, nella seduta del 25 maggio 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1990 costitutivo del comitato speciale del bacino regionale pilota del fiume Serchio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 8 della predetta legge n. 253/1990 che, per tutta la durata della sperimentazione, ha disposto l'applicazione al bacino sperimentale delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 183 del 1989;

Vista la deliberazione in data 30 ottobre 1990 del comitato istituzionale del bacino del fiume Serchio con la quale si è provveduto alla nomina del segretario generale della medesima Autorità di bacino;

Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 1992 concernente la costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Serchio, che, all'art. 3, individua nel comitato speciale di bacino di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1990 il comitato tecnico dell'Autorità predetta;

Considerato che si rende necessario integrare il comitato speciale di bacino di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1990 con gli esperti designati dal comitato istituzionale;

Viste le designazioni espresse dal comitato istituzionale nelle sedute del 30 ottobre 1990 e 22 maggio 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Serchio di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1992, è presieduto dal segretario generale prof. Raffaello Nardi ed è integrato dagli esperti:

il direttore generale della Direzione generale della difesa del suolo - Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale del Servizio per la tutela delle acque la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica - Ministero dell'ambiente;

dott. ing. Giuseppe Batini, segretario generale della Autorità di bacino del fiume Tevere;

dott. ing. Antonio Borrelli, segretario generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

dott. ing. Giuseppe D'Occhio, segretario generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano, Volturno;

dott. arch. Adriano Goio, segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Adige;

prof. Roberto Passino, segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1992

Il Presidente: ANDREOTTI

92A1502

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 marzo 1992.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali, interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi secondo è terzo dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma quarto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1990 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative lire 19.971.824.030 a fronte di 26.857 casi di infortunio denunciati, e quali spese generali di amministrazione delle rendite L. 865.708.228 a fronte di 16.184 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1990 nella seguente misura:

L. 743.636 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 53.492 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1992

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

92A1504

DECRETO 30 marzo 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di aprile 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 26 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 14,10 per cento il tasso di riferimento per il mese di marzo 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di aprile 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,55 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,55 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di aprile 1992 è pari al 13,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

92A1505

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 marzo 1992.

Divieto di pesca dell'aragosta nel compartimento marittimo di Gaeta.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge n. 963/1965;

Visto l'art. 32 della legge citata n. 963/1965 che consente al Ministro della marina mercantile di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari per adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;

Visto l'art. 132 del regolamento che vieta la pesca dell'aragosta (Palinurus elephas - P. vulgaris) dal 1° gennaio al 30 aprile;

Esaminate le richieste dei pescatori delle isole Pontine tendenti ad ottenere una riduzione del periodo nel quale è consentita la pesca delle aragoste allo scopo di salvaguardare meglio tale risorsa, che soprattutto nel mese di settembre tende a concentrarsi in banchi numerosi nelle vicinanze della costa così da essere oggetto di facile cattura e conseguente depauperamento;

Sentiti la commissione consultiva centrale ed il comitato nazionale per la gestione delle risorse;

Decreta:

In deroga a quanto previsto dall'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel compartimento marittimo di Gaeta è fatto divieto della pesca dell'aragosta nel periodo dal 1° settembre al 31 marzo di ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A1509

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 dicembre 1991.

Versamento al Fondo di previdenza autoferrotranvieri dell'importo del valore tecnico delle mensilità di pensione del personale esodato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 luglio 1988, n. 270, concernente «Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazione dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure»;

Considerato che con l'art. 3, comma 7, della citata legge n. 270 del 1988, si dispone che il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di

trasporto dell'importo del valore tecnico delle mensilità di pensione, da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo, venga effettuato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che con lettera n. 13/7174/PM del 27 luglio 1989, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha quantificato il valore tecnico delle mensilità di pensione da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo, per il quinquennio 1988-1992;

Visti i precedenti decreti 20 novembre 1989 e 12 dicembre 1990 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, n. 50 del 1° marzo 1990 e n. 85 dell'11 aprile 1991, con i quali è stato disposto il versamento di 600 miliardi di lire per il triennio 1988-1990;

Vista la lettera n. 13/7853/PM del 28 ottobre 1991, con la quale l'istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato di aver aggiornato la precedente quantificazione del valore tecnico delle mensilità di pensione, per il quinquennio 1988-1992, in relazione alla variazione dei programmi di esodo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 60/1991 e alla lievitazione delle retribuzioni pensionabili dei soggetti interessati;

Considerato che dal predetto aggiornamento risulta che la quota di onere a carico dello Stato per l'anno 1991 ammonta a lire 185.634 milioni, cui si aggiunge l'importo di 49.633 milioni di lire residuato dalle somme ammesse a rimborso per gli anni precedenti, per cui si rende necessario il completo utilizzo dello stanziamento di 200 miliardi di lire stabilito per l'anno 1991, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di liquidazione definitiva delle pensioni;

Decreta:

L'importo da versare al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stabilito per l'anno 1991 in lire 200 miliardi.

Il predetto versamento farà carico allo stanziamento iscritto per l'anno 1991 nel cap. 3662 (ex cap. 3653) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto è sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1992
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 11

92A1508

DECRETO 23 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agriver - Società cooperativa agricola veronese a r.l.», in Trevenzuolo, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 gennaio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Agriver - Società cooperativa agricola veronese a r.l.», con sede in Trevenzuolo (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400,

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Agriver - Società cooperativa agricola veronese a r.l.», con sede in Trevenzuolo (Verona), costituita per rogito notaio Antonio Salvo in data 2 marzo 1989, rep. n. 31164, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Murer dott. Renato, corso Trentin-Galleria Vidussi, 9, S. Donà di Piave (Venezia);

Gamberini avv. Alberto, via A. Baccarini, 60, Ravenna;

Ruffini dott. Luigino, via Nazionale, 2, Costa Volpino (Bergamo),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1992

Il Ministro: MARINI

92A1534

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Trasformazione in società per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici economici nonché delle aziende autonome statali, da attuarsi in conformità agli indirizzi di politica economica ed industriale deliberati dal CIPE, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, senza modificazioni, con legge 29 gennaio 1992, n. 35.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, senza modificazioni, con legge 29 gennaio 1992, n. 35, che riguarda la trasformazione in società per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici economici nonché delle aziende autonome statali, da attuarsi in conformità agli indirizzi di politica economica ed industriale deliberati dal CIPE;

Atteso che occorre stabilire gli anzidetti indirizzi di politica economica ed industriale nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza;

Visti i risultati degli studi effettuati in materia di privatizzazioni delle commissioni nominate dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

Tenuto conto della necessità di stabilire indirizzi di politica economica ed industriale in linea con le indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria 1992-1994 e nella relazione previsionale e programmatica 1992;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con i Ministri competenti;

Determina

i seguenti indirizzi generali:

1) la trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici e delle aziende autonome statali rappresenta la prima fase di un più complesso processo di privatizzazione che prevede il successivo collocamento sul mercato di quote del settore pubblico dell'economia;

2) la trasformazione in società per azioni è di per sé obiettivo strategico che dovrà essere perseguito con la massima tempestività, al fine di procedere alla necessaria razionalizzazione del sistema degli enti e delle aziende pubblici statali e per maggiormente impegnarne la gestione a criteri di economicità ed efficienza secondo le regole del mercato, contribuendo, anche per questo aspetto, a dare attuazione al previsto processo di risanamento della finanza pubblica;

3) il riassetto e la razionalizzazione delle forme di svolgimento dell'attività economica da parte dello Stato vanno perseguiti anche alla luce dell'imminente completamento del mercato unico europeo che impone il progressivo miglioramento della competitività del sistema produttivo italiano;

4) deve essere altresì impostato ed avviato, con la gradualità richiesta dalle diverse situazioni patrimoniali, economiche e produttive, un programma di cessioni e di collocamenti sui mercati delle azioni delle società che deriveranno dalla prevista trasformazione;

5) i collocamenti sui mercati dovranno avvenire in conformità alla legge 18 febbraio 1992, n. 149 e garantire la più ampia diffusione dell'azionariato fra il pubblico per favorire, secondo quanto previsto dall'art. 47 della Costituzione, l'accesso del risparmio popolare all'investimento nei grandi complessi produttivi del Paese;

6) il processo di trasformazione dovrà avvenire in un quadro di regole e criteri omogenei che assicuri efficienza, efficacia e trasparenza.

Conseguentemente, il CIPE;

Considerate le obiettive difficoltà che l'attuazione e il completamento del processo di privatizzazione dovranno superare a causa sia della notevole eterogeneità dei soggetti destinatari della normativa, sia della grande diversità che caratterizza la natura, la forma e la causa di costituzione di ciascun ente e azienda, sia della stratificazione dei compiti e delle funzioni prodottasi nel tempo in ragione degli specifici momenti e situazioni attraversati dall'economia italiana, sia della dimensione dei mercati azionari nazionali;

Rilevato che gli obiettivi richiamati e le iniziative necessarie per conseguirli sono coerenti con gli impegni che il Governo italiano ha preso nei confronti della Comunità europea per una ristrutturazione dei rapporti tra lo Stato e l'area pubblica dell'economia;

Premesso che il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992, n. 35, indica espressamente gli enti di gestione delle partecipazioni statali e le aziende autonome statali e che gli enti pubblici economici, diversi dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sono individuabili negli enti pubblici definiti economici dalla legge, nonché in quelli che svolgono in tutto o in parte attività produttive anche nel campo dei servizi e in quelli di promozione economica;

Premesso altresì che nella presente delibera si intende rispettivamente:

per «Enti», tutti gli enti pubblici economici, ivi compresi gli enti di gestione delle partecipazioni statali;

per «Aziende», tutte le aziende autonome statali;

per «Società», le società per azioni che deriveranno dalla trasformazione;

per «Ministri competenti», i Ministri che, ai sensi della legislazione vigente, hanno i poteri di indirizzo e vigilanza sugli enti e sulle aziende richiamate dal decreto-legge n. 386/1991 convertito in legge n. 35/1992;

Delibera:

1. Tutti gli enti di gestione delle partecipazioni statali, le aziende autonome statali, gli enti portuali, gli enti fieristici, nonché i seguenti altri enti: ENEL, Ente Ferrovie dello Stato, ICE, INA, SACE, SIAE, sono tenuti a predisporre un programma per la trasformazione in società per azioni da trasmettere al Ministero competente ed inoltre al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze, e al Ministero del bilancio e della programmazione economica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

2. Il programma dovrà contenere precise indicazioni sui criteri, tempi e modalità di attuazione.

Il programma dovrà, inoltre, evidenziare:

a) i compiti di natura pubblica propri di ogni ente o azienda;

b) i servizi esercitati in concessione o in regime di riserva;

c) i servizi erogati sulla base di tariffe, sovvenzioni o contributi determinati da organi dello Stato.

Tale programma potrà prevedere ipotesi di cessione, scorpori di particolari attività a contenuto prettamente pubblicistico, scissioni, fusioni.

Ciascun ente o azienda dovrà includere, se lo riterrà pertinente, una proposta di razionalizzazione del portafoglio delle partecipazioni azionarie detenute, indicando per ognuna di esse:

le motivazioni economiche-finanziarie e la loro rilevanza ai fini del piano strategico dell'ente o dell'azienda;

le possibilità concrete di cessione parziale o totale a terzi di dette partecipazioni e rami di azienda;

i vincoli alla cessione;

le caratteristiche del rapporto di lavoro che fossero differenti rispetto a quelle dei rapporti privati assimilabili.

Il Ministro del tesoro, il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle finanze potranno richiedere chiarimenti ed elementi integrativi per l'istruttoria.

3. I Ministeri competenti, entro i successivi dieci giorni elaborano e trasmettono al CIPE i relativi progetti di trasformazione in società per azioni.

4. Il CIPE, esamina i progetti e identifica gli enti e le aziende da trasformare e avvia la procedura di trasformazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede alla comunicazione di cui al comma 3, dell'art. 1, della legge n. 35 del 1992.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente: ANDREOTTI

92A1539

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Centro italiano per l'adozione internazionale», in Milano, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, in Equador e Polonia.

Con decreto 12 febbraio 1992 del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, a completamento di quanto disposto con decreto interministeriale 27 luglio 1990, l'associazione «Centro italiano per l'adozione internazionale», con sede in Milano, è autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, anche in Equador e Polonia.

92A1517

MINISTERO DELLA DIFESA

Medaglie al valor aeronautico

Con decreti 6 marzo 1992 del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro della difesa, sono state concesse le seguenti medaglie al valore aeronautico:

Medaglia d'oro

Ten. AArn CPL Roberto Valoti, nato a Bergamo il 13 febbraio 1966. — Comandante di AM-X affrontava una grave emergenza di volo a bassa quota con professionale determinazione. Per evitare di abbandonare l'aeromobile al disopra di una fitta cortina di nebbia e dirigerlo su una zona disabitata, decideva di restare ai comandi e rimandare fino al limite estremo il momento del lancio, che eseguiva quando percepiva il primo contatto con i sottostanti ostacoli. Liberatosi del paracadute si accorgeva che l'aeromobile, dopo essere rimbalzato, aveva causato l'incendio di un casolare. Benché ferito raggiungeva l'abitazione in fiamme e traeva in salvo una donna gravemente ustionata. In condizioni di volo particolarmente difficili il tenente Valoti dimostrava singolare perizia ed esponeva coscientemente la propria vita ad eccezionale rischio. Raro esempio di coraggio, sprezzo del pericolo e generoso altruismo da cui deriva onore e prestigio per l'Aeronautica italiana. — Cielo di Verona, 4 febbraio 1992.

Medaglia di bronzo

Ten. col. AArnn in s.p.e. Maurizio Lodovisi, nato a Comugnano (Bologna) il 30 luglio 1953. — Pilota sperimentatore responsabile della condotta di una missione addestrativa con velivolo biposto, al verificarsi di una gravissima avaria, che per la quota e la posizione impediva il raggiungimento di un aeroporto alternato, dirigeva prontamente il velivolo verso il mare eseguendo contestualmente tutte le possibili azioni intese a risolvere l'emergenza. Perfettamente consapevole della necessità di abbandonare il velivolo, ed avendone il controllo, agiva in modo da evitare che la caduta incontrollata potesse coinvolgere abitazioni e persone sottostanti. Solo quando certo che la traiettoria da lui impostata avrebbe condotto il velivolo sul mare ordinava il lancio all'ufficiale navigatore, pilotava fino all'ultimo istante la caduta dell'aeromobile e si lanciava solo poco prima dell'impatto con l'acqua. Generoso esempio di eccezionale perizia, di singolare coraggio e di grande altruismo. — Cielo di Latina, 16 luglio 1991.

92A1520

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1991, registro n. 62 Difesa, foglio n. 118, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Bicchi Corrado, nato il 26 dicembre 1911 ad Arezzo. — Già combattente sul fronte greco albanese-jugoslavo faceva parte della Div. Gramsci dal 9 settembre 1943 al 30 novembre 1944 distinguendosi in numerose azioni di guerriglia. Durante un'operazione di rastrellamento nemica, quale componente di una squadra a protezione del battaglione in ritirata, nonostante fosse stato ferito ad un piede, rimaneva sul posto e continuava a resistere e ad incitare i suoi compagni nella lotta fino allo sganciamento del battaglione. — Skrapari (Albania), 22 gennaio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1991, registro n. 62 Difesa, foglio n. 124, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Zolesio Antonio, nato il 3 settembre 1909 a Monaco. — Valoroso ufficiale di Marina, organizzatore e capo di formazione partigiana, progetta ed esegue un ardito colpo di mano contro il campo di concentramento di Carvari (Genova), liberando i prigionieri ivi rinchiusi, debellando la guarnigione fascista e catturando rilevante bottino di guerra. Mirabile esempio di capacità e valor militare. — Calvari, giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1991, registro n. 62 Difesa, foglio n. 120, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Vianello Cristiano, nato il 22 agosto 1912 a Chioggia. — Accorto e attivo animatore della lotta clandestina partecipò personalmente a molte azioni e all'opera di assistenza ai prigionieri alleati sottratti alla cattura. Preso prigioniero nel corso di una difficile missione riuscì a evadere collegandosi con il suo comando. — Zona di Chioggia, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

92A1521

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «5ª Distilla - Salone del brandy, delle grappe e di altri distillati» che avrà luogo a Verona dal 3 aprile 1992 all'8 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «26° VinItaly - Salone internazionale delle attività vitivinicole» che avrà luogo a Verona dal 3 aprile 1992 all'8 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Salone del mobile» (31ª edizione), che avrà luogo a Milano dal 10 aprile 1992 al 15 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Euroluce - Salone internazionale biennale dell'illuminazione» (16ª edizione) che avrà luogo a Milano dal 16 aprile 1992 al 21 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Antiquaria 92 - 8ª Fiera mercato dell'antiquariato» che avrà luogo a Padova dal 25 aprile 1992 al 3 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Europharmex '92 - 24ª Esposizione farmaceutica internazionale» che avrà luogo a Genova dal 30 aprile 1992 al 3 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «16ª Miad - Mostra internazionale alimentazione dolciaria» che avrà luogo a Milano dal 2 maggio 1992 al 6 maggio 1992.

92A1522

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 19 marzo 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Asys Audit - Società in nome collettivo di Leonardo Meini & C.», con sede legale in Firenze, è stata autorizzata all'esercizio delle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revi & Partners - P. Gliera G. Palazzi & C. S.a.s.» ed in lingua tedesca «Revi & Partners - P. Gliera G. Palazzi und C. KG», con sede legale in Bolzano, è stata autorizzata all'esercizio delle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Velaudit S.n.c. di Lilla Luciano e Tersigni Valter», in sigla «Velaudit S.n.c.», con sede legale in Sora (Frosinone), è stata autorizzata all'esercizio delle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revintouch - Società italiana di revisione certificazione ed organizzazione aziendale di Marco Oliviero & C. S.a.s.», siglabile in «Revintouch S.a.s.», con sede legale in Serravalle Scrivia (Alessandria), è stata autorizzata all'esercizio delle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «C.D.S. - Revisioni e certificazioni di F. Colucci & C. S.a.s.», con sede legale in Messina, è stata autorizzata all'esercizio delle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revit - Società in accomandita semplice di Ludovico Cartotti Oddasso & C.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio delle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A1523

MINISTERO DEL TESORO

N. 59

Corso dei cambi del 25 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1247,600	1247,600	1247,500	1247,600	1247,600	1247,600	1247,440	1247,600	1247,600	1247,600
E.C.U.	1539,900	1539,900	1539 —	1539,900	1539,900	1539,900	1539,800	1539,900	1539,900	1539,900
Marco tedesco	753,180	753,180	753 —	753,180	753,180	753,180	753,150	753,180	753,180	753,180
Franco francese	222,100	222,100	222,250	222,100	222,100	222,100	222,080	222,100	222,100	222,100
Lira sterlina	2155,700	2155,700	2155 —	2155,700	2155,700	2155,700	2155,090	2155,700	2155,700	2155,700
Fiorino olandese	668,880	668,880	668,500	668,880	668,880	668,880	668,850	668,880	668,880	668,880
Franco belga	36,591	36,591	36,620	36,591	36,591	36,591	36,596	36,591	36,591	36,590
Peseta spagnola	11,923	11,923	11,950	11,923	11,923	11,923	11,927	11,923	11,923	11,920
Corona danese	194,080	194,080	194 —	194,080	194,080	194,080	194,050	194,080	194,080	194,080
Lira irlandese	2009 —	2009 —	2008 —	2009 —	2009 —	2009 —	2008,500	2009 —	2009 —	—
Dracma greca	6,503	6,503	6,500	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	—
Escudo portoghese	8,740	8,740	8,730	8,740	8,740	8,740	8,741	8,740	8,740	8,740
Dollaro canadese	1048,900	1048,900	1049 —	1048,900	1048,900	1048,900	1049 —	1048,900	1048,900	1048,900
Yen giapponese	9,339	9,339	9,300	9,339	9,339	9,339	9,341	9,339	9,339	9,330
Franco svizzero	828,300	828,300	828 —	828,300	828,300	828,300	828,360	828,300	828,300	828,300
Scellino austriaco	107,020	107,020	107 —	107,020	107,020	107,020	107,030	107,020	107,020	107,020
Corona norvegese	191,550	191,550	192,150	191,550	191,550	191,550	191,760	191,550	191,550	191,550
Corona svedese	207,600	207,600	207,500	207,600	207,600	207,600	207,640	207,600	207,600	207,600
Marco finlandese	276,500	276,500	276,500	276,500	276,500	276,500	276,700	276,500	276,500	—
Dollaro australiano	951 —	951 —	954 —	951 —	951 —	951 —	951,450	951 —	951 —	951

Media dei titoli del 25 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,100
» » » 21- 4-1987/94	88,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,225
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,275
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,250
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,225
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,200
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,125
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,200
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,100
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,100
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,175
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,300
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,900
» » » » 19- 5-1986/92	99,750
» » » » 20- 7-1987/92	100,025
» » » » 19- 8-1987/92	100,300
» » » » 1-11-1987/92	100,075
» » » » 1-12-1987/92	100,025
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo					Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind					1- 2-1988/93	100,025
»	»	»	»		1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»		1- 4-1988/93	100,175
»	»	»	»		1- 5-1988/93	100,200
»	»	»	»		1- 6-1988/93	100,400
»	»	»	»		18- 6-1986/93	99,950
»	»	»	»		1- 7-1988/93	100,150
»	»	»	»		17- 7-1986/93	99,775
»	»	»	»		1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»		19- 8-1986/93	99,450
»	»	»	»		1- 9-1988/93	100 —
»	»	»	»		18- 9-1986/93	99,500
»	»	»	»		1-10-1988/93	99,975
»	»	»	»		20-10-1986/93	99,725
»	»	»	»		1-11-1988/93	100,100
»	»	»	»		18-11-1987/93	100 —
»	»	»	»		19-12-1986/93	100,125
»	»	»	»		1- 1-1989/94	99,975
»	»	»	»		1- 2-1989/94	100,075
»	»	»	»		1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»		15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»		1- 4-1989/94	100,175
»	»	»	»		1- 9-1989/94	100,025
»	»	»	»		1-10-1987/94	99,950
»	»	»	»		1-11-1989/94	99,900
»	»	»	»		1- 1-1990/95	99,700
»	»	»	»		1- 2-1985/95	100,425
»	»	»	»		1- 3-1985/95	99,500
»	»	»	»		1- 3-1990/95	99,600
»	»	»	»		1- 4-1985/95	99 —
»	»	»	»		1- 5-1985/95	99,025
»	»	»	»		1- 5-1990/95	99,425
»	»	»	»		1- 6-1985/95	99 —
»	»	»	»		1- 7-1985/95	99,150
»	»	»	»		1- 7-1990/95	99,350
»	»	»	»		1- 8-1985/95	99,025
»	»	»	»		1- 9-1985/95	99 —
»	»	»	»		1- 9-1990/95	99,550
»	»	»	»		1-10-1985/95	99,175
»	»	»	»		1-10-1990/95	99,375
»	»	»	»		1-11-1985/95	99,325
»	»	»	»		1-11-1990/95	99,425
»	»	»	»		1-12-1985/95	99,300
»	»	»	»		1-12-1990/95	99,550
»	»	»	»		1- 1-1986/96	99,400
»	»	»	»		1- 1-1986/96 II	101,050
»	»	»	»		1- 1-1991/96	99,425
»	»	»	»		1- 2-1986/96	99,625
»	»	»	»		1- 2-1991/96	99,475
»	»	»	»		1- 3-1986/96	99,950
»	»	»	»		1- 4-1986/96	99,575
»	»	»	»		1- 5-1986/96	99,525
»	»	»	»		1- 6-1986/96	99,400
»	»	»	»		1- 7-1986/96	98,975
»	»	»	»		1- 8-1986/96	99,975
»	»	»	»		1- 9-1986/96	98,900
»	»	»	»		1-10-1986/96	98,650
»	»	»	»		1-11-1986/96	98,575
»	»	»	»		1-12-1986/96	98,675
»	»	»	»		1- 1-1987/97	98,775
»	»	»	»		1- 2-1987/97	98,475
»	»	»	»		18- 2-1987/97	98,225
»	»	»	»		1- 3-1987/97	99,500
»	»	»	»		1- 4-1987/97	98,825
»	»	»	»		1- 5-1987/97	98,850
»	»	»	»		1- 6-1987/97	98,925
»	»	»	»		1- 7-1987/97	98,450
»	»	»	»		1- 8-1987/97	98,225
»	»	»	»		1- 9-1987/97	98.375
»	»	»	»		1- 3-1991/98	98,600
»	»	»	»		1- 4-1991/98	98,300
»	»	»	»		1- 5-1991/98	98,475
»	»	»	»		1- 6-1991/98	98,350
»	»	»	»		1- 7-1991/98	98,275
»	»	»	»		1- 8-1991/98	98,300
»	»	»	»		1- 9-1991/98	98,400

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,15%	1- 4-1992	99,750
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,775
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,700
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,750
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,825
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,850
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,625
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,955
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,300
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,075
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,050
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,150
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	98,150
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,150

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				26- 4-1988/92	8,50%	99,900
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	100,020
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,350
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,650
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,375
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,800
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,875
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,850
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,550
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,100
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,125
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	101,600
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,300
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,550
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,350
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,100
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	109 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,050
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106,300
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M25032

N. 60

Corso dei cambi del 26 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1247,800	1247,800	1247,900	1247,800	1247,800	1247,800	1248,010	1247,800	1247,800	1247,800
E.C.U.	1541,250	1541,250	1541,500	1541,250	1541,250	1541,250	1541,150	1541,250	1541,250	1541,250
Marco tedesco	753,950	753,950	754,250	753,950	753,950	753,950	753,930	753,950	753,950	753,950
Franco francese	222,370	222,370	222,750	222,370	222,370	222,370	222,380	222,370	222,370	222,370
Lira sterlina	2156,200	2156,200	2157 —	2156,200	2156,200	2156,200	2156,730	2156,200	2156,200	2156,200
Fiorino olandese	669,620	669,620	669,290	669,620	669,620	669,620	669,600	669,620	669,620	669,620
Franco belga	36,638	36,638	36,640	36,638	36,638	36,638	36,638	36,638	36,638	36,638
Peseta spagnola	11,937	11,937	11,960	11,937	11,937	11,937	11,939	11,937	11,937	11,937
Corona danese	194,320	194,320	194,500	194,320	194,320	194,320	194,350	194,320	194,320	194,320
Lira irlandese	2010,750	2010,750	2010 —	2010,750	2010,750	2010,750	2011 —	2010,750	2010,750	
Dracma greca	6,495	6,495	6,500	6,495	6,495	6,495	6,491	6,495	6,495	—
Escudo portoghese	8,753	8,753	8,740	8,753	8,753	8,753	8,753	8,753	8,753	8,753
Dollaro canadese	1050,300	1050,300	1050 —	1050,300	1050,300	1050,300	1050,200	1050,300	1050,300	1050,300
Yen giapponese	9,370	9,370	9,380	9,370	9,370	9,370	9,372	9,370	9,370	9,370
Franco svizzero	829 —	829 —	829,250	829 —	829 —	829 —	829,150	829 —	829 —	829 —
Scellino austriaco	107,180	107,180	107,100	107,180	107,180	107,180	107,178	107,180	107,180	107,180
Corona norvegese	192,030	192,030	192,150	192,030	192,030	192,030	192,030	192,030	192,030	192,030
Corona svedese	207,860	207,860	207,500	207,860	207,860	207,860	207,860	207,860	207,860	207,860
Marco finlandese	276,850	276,850	276,500	276,850	276,850	276,850	276,800	276,850	276,850	—
Dollaro australiano	953,750	953,750	954 —	953,750	953,750	953,750	954 —	953,750	953,750	953,750

Media dei titoli del 26 marzo 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,350
» » » 21- 4-1987/94	88,100
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,250
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,175
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,250
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,125
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,150
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,275
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,200
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,900
» » » » 19- 5-1986/92	99,800
» » » » 20- 7-1987/92	100 —
» » » » 19- 8-1987/92	100,200
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100,025
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,150
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,450
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,150
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,450
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,450
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,950
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,675
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,050
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,950
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,125
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,975
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,025
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,950
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,825
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,750
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,425
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,400
»	»	»	»	1- 3-1990/95	97,675
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,025
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,425
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,400
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,025
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,600
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,100
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,425
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,325
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,425
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,300
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,400
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	101,050
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,425
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,825
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,475
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,950
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,325
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99 —
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,875
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,750
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,600
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,525
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,625
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,300
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,275
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,500
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,950
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,925
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,450
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,475
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,600
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,375
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,475
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,400
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,275
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,350
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,450

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 4-1992	99,875
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,775
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,750
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,825
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,850
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,625
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,950
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,175
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	100 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,125
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,075
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,150
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,050
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,200

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	99,750
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,950
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,400
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,700
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,400
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,300
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,825
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,850
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,750
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,825
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,425
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,900
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,575
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,050
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,075
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	101,350
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,900
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,325
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,500
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	108,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,850
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,500

92M26032

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Labroterminal*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 3 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° giugno 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1991: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 11836/3.

2) *S.r.l. Labroterminal*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° giugno 1990) - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1991: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

3) *S.p.a. Lips italiana*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Villafranca Tirrena (Messina) e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11942/3.

5) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Villafranca Tirrena (Messina) e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1991: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

6) *S.r.l. Kres*, con sede in Pienza (Siena) e stabilimento di Pienza (Siena):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 marzo 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 6 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

7) *S.r.l Segherie toscane*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 25 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 marzo 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 11836/5.

8) *S.r.l. Segherie toscane*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 marzo 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

9) *S.a.s. Silvaianese di F. Ciardi & C.*, con sede in Vaiano (Firenze) e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 12 aprile 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 aprile 1989 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

10) *S.p.a. Rainbow*, con sede in Ferrucia di Quarrata (Pistoia) e stabilimento di Ferruccia di Quarrata (Pistoia):

periodo: dall'8 gennaio 1991 all'8 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no fino al 25 gennaio 1991 - amministrazione controllata.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11805/6.

11) *S.c.r.l. Consorzio delle cooperative della Marsica*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 25 novembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Mancart*, con sede in Poppi (Arezzo) e stabilimento di Poppi (Arezzo):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 11836.

13) *S.r.l. Mancart*, con sede in Poppi (Arezzo) e stabilimento di Poppi (Arezzo):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

14) *S.r.l. Mitico industria confezioni*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Empoli (Firenze):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 6 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Cioni*, con sede in Cortona (Arezzo) e stabilimento di Cortona (Arezzo):

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 26 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

16) *S.p.a. Sime sistemi* (gruppo SIME), con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo dall'8 agosto 1990.

17) *S.p.a. Sime sistemi* (gruppo SIME), con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

18) *S.r.l. Igla* (gruppo SIME), con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo dall'8 agosto 1990.

19) *S.r.l. Igla* (gruppo SIME), con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

20) *S.r.l. Simetrafo* (gruppo SIME), con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo dall'8 agosto 1990.

21) *S.r.l. Simetrafo* (gruppo SIME), con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

22) *S.r.l. Simair* (gruppo SIME), con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo dall'8 agosto 1990.

23) *S.r.l. Simair* (gruppo SIME), con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

24) *S.p.a. Del Tongo industria per l'arredamento*, con sede in Tegoleto (Arezzo) e stabilimento di Tegoleto (Arezzo):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. Siliani Angiolo*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 18 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 20 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Philips Lighting* (gruppo Philips), con sede in Milano e stabilimenti di Alpignano (Torino), filiali nazionali e Milano:

periodo: dal 27 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Philips* (gruppo Philips), con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 27 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Philips sistemi medicinali* (gruppo Philips), con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 27 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Boston*, con sede in Bollate (Milano) e stabilimento di Bollate (Milano):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Nuova Perani*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 9 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 31 maggio 1991 al 9 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 18 dicembre 1991, n. 11890.

7) *S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 10 agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Candiani Mario*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Bienate di Magnago (Milano):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 marzo 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 30 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 26 ottobre 1991, n. 11797.

9) *S.r.l. Candiani Mario*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Bienate di Magnago (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 marzo 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 30 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

10) *S.p.a. Hitman*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 21 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Mec sport*, con sede in Carvico (Bergamo) e stabilimento di Carvico (Bergamo):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 ottobre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Mec sport*, con sede in Carvico (Bergamo) e stabilimento di Carvico (Bergamo):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 17 ottobre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 ottobre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

13) *S.p.a. FERVET - Fabbrica e riparazioni vagoni e tramways*, con sede in Bergamo e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 2 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. FERVET - Fabbrica e riparazioni vagoni e tramways*, con sede in Bergamo e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

15) *Ditta C.G.P. - Camiceria Giudici Piero*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 3 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 dicembre 1990 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 6 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *Ditta C.G.P. - Camiceria Giudici Piero*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dall'11 agosto 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 dicembre 1990 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 6 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

17) *S.r.l. So.Ge.Al.*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Usmate (Milano):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 settembre 1986 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 16 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. So.Ge.Al.*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Usmate (Milano):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 settembre 1986 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 16 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. So.Ge.Al.*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Usmate (Milano):

periodo: dall'11 settembre 1989 al 16 settembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 settembre 1986 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 16 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Telcer telefonia*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 14 novembre 1991 al 18 aprile 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 aprile 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 10 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

21) *S.r.l. S.A.F.I.R. - Fabbrica italiana refrattari*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 20 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 23 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. S.A.F.I.R. - Fabbrica italiana refrattari*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 23 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

23) *S.r.l. Adda telefonia*, con sede in Milano e stabilimento di Cassano d'Adda (Milano):

periodo: dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 novembre 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 24 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

24) *S.r.l. Kronos*, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimento di Gambara (Brescia):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 febbraio 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 28 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 26 ottobre 1991, n. 11797.

25) *S.r.l. Kronos*, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimento di Gambara (Brescia):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 febbraio 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 28 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

26) *S.r.l. Ucar Carbon Italia*, con sede in Milano e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 30 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Createx*, con sede in Bergamo, stabilimento di Bareggio (Milano), sede amministrativa e stabilimento di Pregnana Milanese (Milano):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

28) *S.r.l. Elettromeccanica Due Stelle*, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimento di Castellanza (Varese):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 novembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 23 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 26 ottobre 1991, n. 11797.

29) *S.r.l. Elettromeccanica Due Stelle*, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimento di Castellanza (Varese):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 novembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 23 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

30) *S.a.s. Finaff*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale dell'8 agosto 1991, n. 11745.

31) *S.p.a. Fucinati*, con sede in Sellero (Brescia) e stabilimento di Sellero (Brescia):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Wabco Westinghouse Compagnaia italiana segnali (Gruppo Ansaldo)* dal 6 dicembre 1991 *Ansaldo trasporti S.p.a.*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Piossasco (Torino):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 5 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Proter antibiotici*, con sede in Opera (Milano) e stabilimento di Opera (Milano):

periodo: dal 16 dicembre 1991 al 27 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 17 giugno 1991;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 7 febbraio 1992, n. 11964.

34) *S.r.l. Tubi Arcore*, con sede in Dalmine (Bergamo) e stabilimento di Arcore (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano* ora *Manifattura di Pontoglio S.p.a.* con sede in Milano e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 23 gennaio 1992, n. 11943.

36) *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano ora Manifattura di Pontoglio S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 27 gennaio 1992 al 31 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Creazioni Lara*, con sede in Milano e stabilimento di Ossona (Milano):

periodo: dal 14 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: Crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 maggio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11943.

2) *S.p.a. Creazioni Lara*, con sede in Milano e stabilimento di Ossona (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 maggio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

3) *S.r.l. Controlgas Italia*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Bresso (Milano):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 novembre 1990 - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 27 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Controlgas Italia*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Bresso (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 novembre 1990 - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 27 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

5) *S.r.l. La Generale giocattoli* già *Polistil Generale giocattoli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologne Bresciano (Brescia):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 25 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11797

6) *S.r.l. La Generale giocattoli* già *Polistil Generale giocattoli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologne Bresciano (Brescia):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 25 luglio 1989.
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

7) *S.a. Solvay & C. IE Società anonima*, con sede in Bruxelles-Ixelles (Belgio) e cantieri di Ponteginori (Pisa) e di S. Vincenzo (Livorno), direzione di Milano, sede secondaria per l'Italia Rosignano Solvay (Livorno), unità di Rosignano Solvay (Livorno):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 28 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Somepra*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pratola Serra (Avellino):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 25 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 gennaio 1992, n. 11925.

9) *S.p.a. Somepra*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pratola Serra (Avellino):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 25 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 febbraio 1992, n. 11964.

10) *S.n.c. Steba di Barabanti & C.*, con sede in Flero (Brescia) e stabilimento di Flero (Brescia):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 3 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.n.c. Steba di Barabanti & C.*, con sede in Flero (Brescia) e stabilimento di Flero (Brescia):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 3 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 3 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

12) *S.p.a. Faba materie plastiche*, con sede in Fornovo S. Giovanni (Bergamo) e stabilimento di Fornovo S. Giovanni (Bergamo):

periodo: dal 28 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Faba materie plastiche*, con sede in Fornovo S. Giovanni (Bergamo) e stabilimento di Fornovo S. Giovanni (Bergamo):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

14) *S.r.l. Nuova Controlgas Italia*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Bresso (Milano):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 novembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 27 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Nuova Controlgas Italia*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Bresso (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 novembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 27 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

16) *S.p.a. Auschem*, con sede in Milano divisione elastomeri di Bergamo - Redona e stabilimento di Milano:

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio*, con sede in Castano Primo (Milano) e stabilimento di Castano Primo (Milano):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Agape unità mensa* presso Fincantieri cantieri navali italiani, con sede in Milano e stabilimento di Riva Trigoso (Genova):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° aprile 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Agape unità mensa* presso Fincantieri cantieri navali italiani, con sede in Milano e stabilimento di Sestri Ponente (Genova):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. My Lunch unità mensa*, presso FIAT auto, con sede in Milano e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 12 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Moneta industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 7 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 26 ottobre 1991, n. 11795.

2) *S.p.a. Moneta industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

3) *S.a.s. Ceramiche Aita di Ponticelli Salvatore & C.*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 16 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

4) *S.p.a. Nuovo gruppo industriale del Cansiglio* già *Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimento di Revine Lago (Treviso):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1990: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Nuovo gruppo industriale del Cansiglio* già *Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimento di Revine Lago (Treviso):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 30 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1990: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Manifattura del Matese*, con sede in Napoli e stabilimento di Piedimonte del Matese (Caserta):

periodo: dal 16 settembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

7) *Ditta Gallo Pasquale* presso *AVIS*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 1° marzo 1991 al 9 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 23 gennaio 1992, n. 11945.

8) *Ditta Gallo Pasquale* presso *AVIS*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 10 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

9) *Ditta Gallo Pasquale* presso *AVIS*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 10 febbraio 1992 al 31 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Calzaturificio Rodi*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 10 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 18 dicembre 1991, n. 11892.

11) *S.r.l. Calzaturificio Rodi*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

12) *Cozzolino Luigi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 luglio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 26 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

13) *S.p.a. Vagrant Italia*, con sede in Brogliano (Vicenza) e stabilimento di Brogliano (Vicenza):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 gennaio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 26 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 26 ottobre 1991, n. 11801.

14) *S.p.a. Vagrant Italia*, con sede in Brogliano (Vicenza) e stabilimento di Brogliano (Vicenza):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 gennaio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 26 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

15) *S.n.c. Trame di Luigi Galloppo & C.*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 16 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 20 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.n.c. Manifattura O. Arcolin Padova*, con sede in Camposanmartino (Padova) e stabilimenti di Albignasego (Padova) e Selvazzano (Padova):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Main Group*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Novolegno*, con sede in Montefredane (Avellino) e stabilimento di Montefredane (Avellino):

periodo: dal 1° dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° giugno 1991;
pagamento diretto: si.

19) *S.c.r.l. UFO*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 25 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 settembre 1990 - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 26 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 18 dicembre 1991, n. 11892.

20) *S.c.r.l. UFO*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 settembre 1990 - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 26 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Mecar*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 27 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Maggiora dolciaria*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 22 maggio 1990: dal 15 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

3) *S.p.a. Teknarca*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 24 gennaio 1990 al 4 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 luglio 1989 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 24 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Contir*, con sede in Cecchina-Ariccia (Roma) e stabilimento di Cecchina-Ariccia (Roma):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

5) *S.r.l. IMAC - Ind. manufatti accessori e coperture*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 13 novembre 1990 all'11 maggio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Cosedin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 14 luglio 1991 al 21 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 22 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Mizar Tricot*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1987 - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Mizar Tricot*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 23 aprile 1990 al 22 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1987 - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

9) *S.r.l. Mizar Tricot*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 23 ottobre 1990 al 28 ottobre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1987 - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Contraves italiana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 9 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 10 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

11) *S.r.l. Augello*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 6 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

12) *S.r.l. Recordati Farma*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 10 febbraio 1992 al 15 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Tattilo editrice*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 25 novembre 1991 al 9 marzo 1992;
causale: crisi aziendale (art. 24 della legge n. 67/87) - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

14) *S.r.l. Cre.Spo.*, con sede in Roma e stabilimento di Bassano Romano (Viterbo):

periodo: dal 29 settembre 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 settembre 1989 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 28 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

15) *S.r.l. Levtech Medical Technologies Italia*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 24 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 24 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11894/2 del 18 dicembre 1991.

16) *S.r.l. Levtech Medical Technologies Italia*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 24 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Five sud* (Gruppo *Sir*), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

2) *Sp.a. Benedetto Pastore*, con sede in Torino e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Benedetto Pastore* con sede in Torino e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 3 febbraio 1992 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Manifattura di Valduggia* - Gruppo *Ragno*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Valduggia e Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 13 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Pierrel*, con sede in Napoli e stabilimento di Loranzè di Ivrea (Torino):

periodo: dal 30 ottobre 1990 al 29 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. L.I.P. - Lavorazione italiana pellami (in liquidazione)*, con sede in Torino e stabilimento di Trofarello (Torino):

periodo: dal 4 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 4 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cofima*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Valfenera (Asti):

periodo: dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 luglio 1989 - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 7 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo, della legge n. 223/91.

8) *Nova Press*, con sede in Castellamonte frazione Spineto (Torino) e stabilimento di Castellamonte frazione Spineto (Torino):

periodo: dal 13 gennaio 1992 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 luglio 1989) - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 15 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

9) *Ditta Fata sud* (Gruppo *Fata*), con sede in San Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di San Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Bull HN Information Sistems Italia*, con sede in Caluso (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 21 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Tecnocast*, con sede in Bastia Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Bastia Mondovì (Cuneo):

periodo: dal 4 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 4 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11950.

12) *S.p.a. Tecnocast*, con sede in Bastia Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Bastia Mondovì (Cuneo):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 4 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

13) *S.p.a. Maglieria Ragno* (Gruppo *Ragno*), con sede in Desio (Milano) e sede operativa di Valduggia (Vercelli):

periodo: dal 13 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Maglieria Ragno* (Gruppo *Ragno*), con sede in Desio (Milano) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Maglieria Ragno* (Gruppo *Ragno*), con sede in Desio (Milano) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 13 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. P. G. Style*, con sede in Priola (Cuneo) e stabilimento di Priola, frazione Pievetta (Cuneo):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 5 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11950.

17) *S.r.l. P. G. Style*, con sede in Priola (Cuneo) e stabilimento di Priola, frazione Pievetta (Cuneo):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 5 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992 in favore dei lavoratori, già beneficiari del decreto ministeriale 12 agosto 1991, n. 11761, dipendenti dalle società sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dall'8 febbraio 1992 all'11 agosto 1992;
causale: art. 1, legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

2) *S.r.l. R.I.E.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 febbraio 1992 all'11 agosto 1992;
causale: art. 1, legge n. 784/80, legge n. 63/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

3) *S.r.l. I.L.E.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 febbraio 1992 all'11 agosto 1992;
causale: art. 1, legge n. 784/80, legge n. 63/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987:
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A1496

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Arrone S.r.l.», in Roma

Con decreto ministeriale 7 marzo 1992 il dott. Alfredo Maccallini, residente in viale 21 Aprile n. 12, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Arrone S.r.l.», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 4 agosto 1982, in sostituzione del dott. Scarpati Ferdinando che non ha accettato l'incarico.

92A1545

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto romano.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:
statistica giudiziaria;
economia politica.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura cristiana antica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:
elettronica di potenza.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di agraria:
geopedologia.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:
pedagogia speciale;
filosofia morale.

Facoltà di economia e commercio:
ragioneria generale ed applicata (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1518

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della scuola e delle istituzioni educative.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria seconda (con esercitazioni).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:
teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica dei metalli.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:
psicologia sociale.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA IN VITERBO

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:
storia e critica del cinema.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1519

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200